

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE
CONTRATTO RELATIVO AD INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DELLA
NORMATIVA VIGENTE DEL D.Lgs 81/08 E SS.MM.II.**

TRA

L'Istituto Comprensivo "L.S.Tongiorgi" di Pisa rappresentato legalmente dalla Dott.ssa. Beatrice Lambertucci, Dirigente Scolastica, nato a Lucca il 02/12/1966 e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo "L. S. Tongiorgi" via Orazio Gentileschi n. 10 - 56123 Pisa, Codice Fiscale LMB BRC 66T42 E715C

E

La Dott.ssa Francesca Gabellieri, nata a Volterra (PI) il 30/10/1971 residente in Via Buonparenti, 19 - Volterra (PI) P. I. 01694040500 C.F. GBLFNC71R70M126G, E-mail medicocompetente@cedapi.it

PREMESSO

- Che l'art.43 del Regolamento di Contabilità (D. I. n.129 del 28/8/2018) consente alle Istituzioni Scolastiche di stipulare convenzioni e contratti nell'ambito dei propri fini istituzionali;
- Che l'art.32, c.1 del Regolamento di Contabilità, recepito nel Regolamento per l'attività negoziale dell'I.C. Tongiorgi, all'art. 22 affida al D.S. lo svolgimento delle attività negoziali necessarie all'attuazione del Programma annuale;
- Che è necessario individuare il medico competente alla sorveglianza sanitaria, così come previsto dal D.lgs n. 81/2008;

VISTO il l'avviso pubblico di selezione prot. n. 0014934 del 11.10.2023;

VISTO il verbale di esame delle offerte pervenute prot. n. 0015881 del 26.10.2023

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

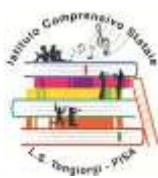
Art. 1 - OGGETTO

Formano oggetto del presente contratto le prestazioni del Medico Competente, come previsto dal Cap III - art. 25 del D.lgs 81/2008 e successive integrazioni.

In particolare la normativa suddetta prevede che il Medico Competente debba:

- Collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiarimodalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale.
- Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.
- Istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia.
- Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs del 30 giugno 2003, n. 196 e con salvaguardia del segreto professionale.

Firmato digitalmente da BEATRICE LAMBERTUCCI



- Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione.
- Invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente d.lgs, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs 30giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale.
- Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetto a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
- Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria.
- Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.
- Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi.
- Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.
- Comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- Sottopone ad esami ematologici il personale soggetto a sorveglianza sanitaria, ai sensi della l. 125/2001 per l'accertamento di assenza di alcool dipendenza.

Art. 02 - REQUISITI

Il Medico Competente incaricato di svolgere il servizio è la Dott.ssa Francesca Gabellieri - laureata presso l'Università di Pisa, iscritto all'Ordine dei Medici di Pisa con posizione Albo n. 04344, autorizzato all'esercizio delle funzioni di Medico Competente della Regione Toscana con id n.15505 in possesso quindi di tutti i titoli e le caratteristiche del Medico Competente ai sensi dell'art.2 del d.lgs.626/94 e/o art.55 e dell'art.38 del D.lgs 81/2008.

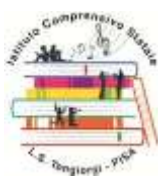
Art. 3 – MODALITA'

A fronte delle attività specificate al Dott.ssa Baldini Rita verrà corrisposto il seguente compenso:

- Incarico annuale € 700,00

Comprendente tutte le seguenti voci:

- Nomina del Medico Competente con assunzione di responsabilità medico-legali
- Collaborazione con il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e il Datore di Lavoro ai fini dell'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lvo 81/2008
- Aggiornamento del Protocollo Sanitario e di Rischio
- Effettuazione di visite mediche preventive e/o periodiche, esami strumentali (spirometria, audiometria, Titmus test esami ematochimici e urinari) con elaborazione della cartella sanitaria ed emissione del giudizio di idoneità alla mansione specifica
- Custodia delle cartelle sanitarie e consegna della documentazione al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto



di lavoro

- Effettuazione del Sopralluogo annuale congiuntamente al Responsabile del Servizio di Protezione e Protezione
- Gestione dei rapporti per gli aspetti sanitari con le controparti esterne A.S.L e Ispettorato del Lavoro
- Partecipazione alla riunione periodica annuale, presentazione della relazione con i risultati anonimi ai sensi del T.U sulla sicurezza sul lavoro.

- Visita Medica con giudizio di idoneità (costo cadauno) € 45,00

Gli oneri di eventuali visite specialistiche, accertamenti strumentali (radiografie, ECG, ecc.) o analisi (sangue, urine) necessaria a giudizio del Medico Competente saranno addebitate in base al tariffario praticato dai laboratori di riferimento.

Il Medico ricorda che si riserva di integrare gli accertamenti elencati in base alle necessità specifiche dei dipendenti ed in base a quanto risultante dal Documento di Valutazione dei Rischi e/o dal sopralluogo sui luoghi di lavoro.

Le visite saranno effettuate presso i locali dell'I.C. Tongiorgi che garantisce locali idonei all'accertamento sanitario. Gli esami strumentali dovranno essere eseguiti dal Medico Competente con propria ed idonea strumentazione. Gli eventuali esami di laboratorio saranno affidati ad un centro cittadino qualificato con prelievo effettuato da un loro incaricato.

Si specifica che le prestazioni rese dal medico competente nell'ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro sulla base del D.lgs 9 aprile 2008 n. 81, sono esenti IVA ai sensi dell'art. 6 legge n. 133 del 1999 (risoluzione 18/09/2003 n. 181 - Agenzia delle Entrate).

Tale principio è stato confermato dalla Circolare n.4 del 28/01/2015 della medesima Agenzia.

Art. 4 - INDAGINI DIAGNOSTICHE MIRATE AL RISCHIO

Gli esami clinici e biologici, le indagini diagnostiche e strumentali mirate al rischio ritenuti necessari dal Medico Competente, sono assicurati da laboratori, presidi sanitari e figure professionali scelti dal Datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

Art.5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Gli oneri relativi agli interventi sopra menzionati sono a carico del Datore di Lavoro. Il pagamento degli oneri relativi alle prestazioni erogate direttamente dal Medico Competente dovrà essere effettuato entro e non oltre trenta giorni dalla data della fattura che dovrà essere intestata a ISTITUTO COMPRENSIVO "TONGIORGI" - via Orazio Gentileschi n. 10 - 56123 PISA - C.F. 93049560506 e dovrà essere inviata con modalità elettronica, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it, ai sensi del decreto Mef 3 aprile 2013 n.55 (CODICE UNIVOCO : UF4YP3)

Art.6 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha validità 1 anno a partire dal 07/11/2023 e non potrà essere rinnovato tacitamente.

Tutte le spese del presente contratto sono a carico dell'Istituto Scolastico.

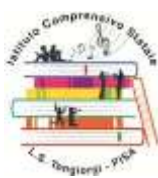
Il recesso anticipato del contratto rispetto alla data del termine contrattuale è ammesso con un preavviso di almeno 30 gg.

Art.7 - RISERVATEZZA

La Dott.ssa Francesca Gabellieri, si impegna, anche successivamente alla cessazione del rapporto, ad astenersi dal divulgare le notizie e le informazioni di cui venisse a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto o che comunque abbia acquisito nel corso del rapporto con l'Azienda, salvo preventiva autorizzazione scritta di quest'ultima.

Art. 08 - NORME PARTICOLARI

Il Datore di lavoro è a conoscenza dell'obbligo da parte del Medico Competente di refertare all'autorità giudiziaria (art.365 CP e



art.334 CPP) i casi che possono presentare le caratteristiche di un reato perseguibile d'ufficio (malattie professionali, infortuni sul lavoro che abbiano determinato lesioni gravi o gravissime ai sensi dell'art.583 CPP).

Il Datore di lavoro è altresì a conoscenza dell'obbligo di denuncia che grava sul Medico Competente che riconosca una delle malattie professionali elencate nel D.M. 18/4/73, DPR 482/75 ed art. 139 DPR 1124/65.

Il Datore di lavoro, per consentire al Medico Competente l'espletamento dei compiti definiti dall'art.01 provvederà:

1. ad informare il Medico Competente relativamente all'organizzazione scolastica, ed ai rischi connessi con l'attività svolta, attraverso la tempestiva trasmissione del documento dei rischi di cui all'art.4, comma 2 del D.lgs 626/94 e i suoi aggiornamenti;
2. a fornire al Medico Competente l'elenco del personale esposto ai vari rischi professionali ed aggiornarlo con sollecitudine;
3. ad istituire ed aggiornare ove del caso, i registri degli esposti ai rischi derivanti dalla esposizione ad agenti fisici, cancerogeni, biologici;
4. ad eseguire le modalità di adempimento agli obblighi di informazione e formazione stabilite, per quanto di sua competenza;
5. di assistere mediante e/o tramite il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente durante lo svolgimento delle visite agli ambienti di lavoro ed a rispettare il programma degli accertamenti clinico biologici stabiliti dal Medico Competente;
6. a custodire, con la salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie e di rischio;
7. ad organizzare la riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi e ad avvisare il Medico Competente almeno 15 (quindici) giorni prima della data programmata;
8. a fornire con tempestività al Medico Competente i risultati di controllo dell'esposizione dei lavoratori;
9. ad informare il Medico Competente relativamente ad ogni denuncia di malattia accertamenti sanitari preventivi/periodici;
10. ad informare il Medico Competente di eventuali controlli effettuati sull'Organismo di vigilanza, per quanto di competenza medica, ed a porre alla sua attenzione l'eventuale verbale d'ispezione rilasciato.

Il Datore di lavoro mette a disposizione del Medico Competente un idoneo locale per la effettuazione degli accertamenti sanitari o invia i dipendenti presso lo studio medico indicato dallo stesso Medico Competente, secondo un calendario concordato nel rispetto delle esigenze di servizio e dei rispettivi impegni.

E' facoltà del Medico Competente, ove impossibilitato ad eseguire gli accertamenti sanitari nei termini programmati, farsi sostituire da altro Medico in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa citata in premessa, da lui nominato, alle stesse condizioni del presente contratto.

Art. 09 - ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO

La validità del presente contratto è subordinata alla accettazione scritta di tutte le condizioni ivi contenute. In caso di controversia è competente il Foro di Pisa.

Per accettazione del contratto

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Beatrice Lambertucci